



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sig. **Ciardi** Antonio nato a Afragola il 23.02.1952 matr.n. 11690; **Trombetti** Roberto nato a Napoli il 27.01.1952 matr n. 12036; **Aloe** Michele nato a Napoli il 12.12.1951 matr. n. 11602; **Lombardi** Giuseppe nato a S Giovanni Incarico (FR) il 01.07.1952 matr. n. 11861; **Rubinelli** Eugenio nato a Napoli il 08.12.1952 matr. n. 11981 ; **Compostella** Vincenzo nato Napoli il 13.05.1953 matr. n. 12279; **Piro** Ciro nato a napoli il 05.01.1952 matr. n. 11951; **Spina** Pasquale nato a Napoli il 05.02.1952 matr. n. 12024 ; **Bellatalla** Marcello nato a Napoli il 10.03.1952 matr. n. 11634 ; **Di Matteo** Paolo nato a Napoli il 24.01.1951 matr. n. 11762.

Avvocati: Turrà Sergio, Turrà Sabrina, Vallifuoco Daniela Via G.Sanfelice, 24 NAPOLI

Oggetto della spesa: somme a titolo di interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 668045 del 30/09/2013 (prat. n. 1072/2012 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell' AGC 07, la sentenza n.13200/13 del tribunale di Napoli depositata il 03/07/2013 e notificata ad istanza dell'avv.Turrà Sergio il 22/07/2013.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dai dipendenti in epigrafe ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di €. 269,43 per riconosciuto diritto agli interessi legali sulla somma spettante per il periodo marzo 2001-marzo 2003

Il Tribunale di Napoli, ha altresì condannato la convenuta Amministrazione al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, in tale misura ridotta, ha liquidato in complessivi €. 800,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione e compensa i restanti due terzi delle spese di giudizio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 879040 del 20.12.2013, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, 1 copia dell'atto di

Ciardi + 9 + Avv

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

precetto notificato a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dei dipendenti Sig.ri Piro Ciro, Spina Pasquale, Bellatalla Marcello, Di Matteo Paolo, Lombardi Giovanni, Rubunelli Eugenio, Compostella Vincenzo e degli avv.ti Sergio e Sabrina Turrà e Daniela Vallifuoco in virtù della sentenza n.13200 del Tribunale di Napoli

;Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con note prot. n. 223316 del 31.03.2014, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dei dipendenti sig.ri Ciardi Antonio, Trombetti Roberto, Aloe Michele, Lombardi Giovanni, Piro Ciro, Spina Pasquale, Bellatalla Marcello, Di Matteo Paolo e degli avv. Sergio e Sabrina Turrà e Daniela Vallifuoco in virtù della sentenza summenzionata.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Advocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali in favore dei predetti dipendenti e le spese processuali con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti Sergio e Sabrina Turrà e avv. Daniela Vallifuoco.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 13200 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 03.07.2013 e notificata in forma esecutiva in data 22.07.2013.

TOTALE DEBITO

€ 3709,34

Dipendenti:

Sig. Ciardi Antonio matr. 11690

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Trombetti Roberto matr. 12036

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Aloe Michele matr. 11602

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Lombardi Giuseppe matr. 11861

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Rubinelli Eugenio matr. 11981

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Compostella Vincenzo matr. 12279

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Piro Ciro matr. 11951

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Spina Pasquale matr. 12024

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Bellatalla Marcello matr. 11634

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

Di Matteo Paolo matr. 1176

Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €. 269,43

- Competenze per spese legali avv. Turrà Sergio e Sabrina e Vallifuoco Daniela € 1.015,04

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

Ciardi + 9 + Avv

Scheda debiti fuori bilancio pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

altresì che:

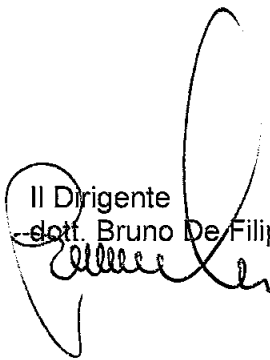
- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 668045 del 30.09.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 13200 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 03.07.2013 e notificata in forma esecutiva in data 22.07.2013;
- ;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 08/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI
GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81
80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 1072/12

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 13200/13 resa dal tribunale di Napoli nei confronti di Ciardi Antonio + altri

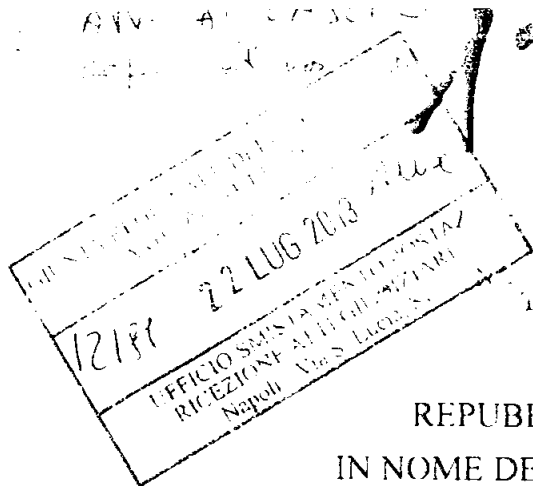
Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal tribunale di Napoli.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio AD 0817963521

8/11/2013
Corona
De Falco
21/11/13
§



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2 copie Es. proc.
2 copie Es. attr.
~~Lapide conf.~~
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e
Facciate di
Richiesta di
Xerografia GRATUITA
(art. 10)
Napoli 18/6/2013
Il Cancelliere

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 11-6-2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37392/2011 R.G. lavoro vertente

TRA

CIARDI Antonio, TROMBETTI Roberto, ALOE Michele, LOMBARDI Giuseppe, RUBINELLI Eugenio, COMPOSTELLA Vincenzo, PIRO Ciro, SPINA Pasquale, BELLATALLA Marcello, DI MATTEO Paolo, elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Sanfelice 24 presso lo studio degli avv. Sergio Turrà, Sabrina Turrà e Daniela Vallifuoco dai quale è rappresentato e difeso, giusto mandato in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Lucia 81 presso lo studio dell'avv. Elena Lauritano dai quale è rappresentata e difesa come in atti.

RESISTENTE

Avente ad OGGETTO: rivalutazione monetaria ed interessi legali

Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15 settembre 2011 i ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti dell'ANCIPAF, premesso di essere stati inquadrati nei ruoli della Giunta Regionale della Regione Campania con la L. n. 14 dell'8-7-91, con cui veniva istituito il ruolo speciale ad esaurimento per il personale della Formazione Professionale proveniente dagli enti disciolti, che il comma 2 dell'art. 2 di tale legge aveva riconosciuto a questo personale come utile a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata a far data dall'1-9-86, che tale disposizione era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale,

che successivamente la Regione Campania con la L.R. n. 2/2001 aveva loro riconosciuto nuovamente il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali a decorrere dall'1-9-86 nonché quello alla percezione di un emolumento retributivo pari ad una quota dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti soppressi, deducevano che gli importi dovuti a tale titolo erano stati corrisposti solo nel marzo 2003 e chiedevano che il Giudice adito condannasse la Regione convenuta al pagamento, sulle somme spontaneamente erogate, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'1-9-86 al 30-3-03 nonché della rivalutazione monetaria dovuta sino al 31-12-94, nella misura quantificata nei conteggi allegati, con vittoria di spese.

Costituitasi la Regione convenuta contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Con il presente ricorso gli istanti non hanno contestato la correttezza o meno del pagamento disposto a loro favore nel marzo 2003, ma hanno richiesto che sulle somme corrisposte venissero loro riconosciuti gli accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del retroattivo inquadramento.

Nel caso in esame trova certamente applicazione la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in ordine alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui crediti di lavoro.

Tale norma, che si applica a tutti i lavoratori sia pubblici che privati, con il prevedere che il credito di lavoro produce automaticamente interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sancisce, con una statuizione inderogabile dalle parti, una responsabilità anche incolpevole del datore di lavoro per il solo fatto del ritardo nell'adempimento; non a caso si è sostenuto che con tale disposizione alla componente meramente risarcitoria si è voluto aggiungere una ragione compulsiva di pena privata, al fine di dissuadere il datore di lavoro dalla speranza di investire la somma dovuta al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal solo risarcimento del danno da mora.

Per completezza si ricorda che la progressiva rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 150 disp. att., va commisurata agli indici di svalutazione determinati dall'ISTAT; che per gli interessi legali, che dei crediti di lavoro costituiscono una prestazione periodica ed accessoria, va utilizzata l'aliquota del tasso legale; che al fine di garantire un corretto adeguamento del capitale iniziale gli interessi legali andranno computati dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rivalutate, sino alla data del saldo effettivo.

In presenza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/94, in applicazione dell'art. 16, comma 6, L. 412/91, la cui legittimità è stata avallata dalla Corte Costituzionale, la rivalutazione monetaria andrà poi riconosciuta solo sino al 31-12-94.

Tanto premesso, ai fini di un corretto calcolo degli accessori, va determinato il momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che gli sono state spontaneamente erogate dalla convenuta.

Sul punto giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva (vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc)

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale, e quindi non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico (vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004)

Ebbene ritiene il Giudicante che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Le disposizioni che in precedenza avevano riconosciuto ai ricorrenti, con qualche rilevante differenza sul piano del trattamento giuridico ed economico, il diritto ad analogo inquadramento, i comma 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 14/91, sono state infatti espunte dall'ordinamento giuridico a seguito della sentenza n. 109 del 13-4-2000 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con conseguente caducazione di qualsiasi altro atto amministrativo che ad esse avesse fatto riferimento.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza

tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente il 26 marzo 2001.

Dal momento che la LR 2/2001 contiene già tutti gli elementi necessari ai fini della determinazione del trattamento spettante, andrà riconosciuto ai ricorrenti il diritto agli interessi legali sulla somma spettante per il periodo successivo al marzo 2001 e sino al marzo 2003.

La Regione convenuta, da parte sua, non ha esibito alcuna documentazione che giustifichi una ulteriore posticipazione della maturazione del diritto; non ha infatti esibito i decreti di inquadramento individuali.

In ordine al quantum le parti ricorrenti in data hanno prodotto dei conteggi che, adeguati alle risultanze processuali e non contestati in modo specifico, in quanto effettuati secondo criteri logici e normativi, appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.

Per le suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso la Regione convenuta va condannata al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 269,43.

Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste per un terzo a carico della parte convenuta per il principio della soccombenza parziale.

Sussistono invece giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, per una compensazione dei restanti due terzi delle spese

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) In parziale accoglimento della domanda condanna la Regione convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 269,43;
- b) condanna altresì la Regione convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, in tale misura ridotta, liquida in complessivi € 800,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione;
- c) compensa i restanti due terzi delle spese di giudizio

Napoli, 11-6-2013

Il giudice

Dott. Paolo Scognamiglio

APPLICAZIONE DEL DECRETO N. 100/2001
C. 100/2001
Pa
Napoli, 10/10/2001
richiesta del.....
Napoli,

Teodoro

10/10/2001

Numero

- 3100/01

g

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

1010

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 13200/2013**

**Dipendente Ciardi Antonio ed altri
Avv.ti S. Turrà, S. Turrà e D. Vallefuooco**

Diritti e onorari			800,00
			800,00
CPA	4%	800,00	32,00
			832,00
IVA	22%	832,00	183,04
TOTALE FATTURA			1.015,04
RITENUTA	20%	800,00	160,00
NETTO A PAGARE			855,04

